

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BICINCONTRIAMIOCI SULMONA

(Variazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017)

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un'associazione di promozione sociale denominata " **Bicincontriamoci Sulmona**"

L'associazione assumerà nella denominazione l'acronimo "aps" successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Introdacqua (AQ) in via Compli snc.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4

L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;



w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti.

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione opererà per:

- 1)** promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto
- 2)** proporre la realizzazione politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3)** avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità, causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore, promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4)** promuovere iniziative per la realizzazione di un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito e più vivibile
- 5)** promuovere l'uso della bicicletta come mezzo adatto a valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio organizzando in proprio, o tramite altri enti, manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando e realizzando itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
- 6)** elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- 7)** organizzare convegni, mostre e progetti educativi per favorire la conoscenza delle finalità dell'associazione
- 8)** redarre e pubblicare riviste, periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
- 9)** attuare e ottenere da parte di altri enti agevolazioni ai propri Soci, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- 10)** cooperare, rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, con tutti coloro che operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione potrà :

- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

Articolo 5

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa all'European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque (persona fisica , con esclusione delle persone giuridiche) che ne condivida gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. L'associazione non può essere composta da un numero inferiore a sette persone fisiche.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 4 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata e alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di associato cessa solo per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, l'eventuale bilancio sociale da redigere qualora ne derivi l'obbligo ai sensi dell'art. 14, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. Deve essere convocata tramite messaggio di posta elettronica e mediante avviso sul sito internet almeno 7 giorni prima.

L'assemblea, se correttamente convocata, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione., interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio. Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea a cui si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti può essere richiesto per posta elettronica al presidente dell'associazione.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre ad un massimo di undici membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore agli eletti.

Il Consiglio designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida ulteriori incarichi ritenuti necessari. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della

metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per l'amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere approvati dall'assemblea

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura la convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Le cariche degli organi sociali, con esclusione dell'organo di controllo, sono gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti nell'art. 4 del presente statuto;
- le raccolte fondi;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 16

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato.

I soci possono prenderne visione.

Il rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo le previsioni dell'art.

13 del decreto leg.vo n. 117/17.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 17

Le proposte di revisione dello statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali", ovvero oggetto di mozione d'ordine. Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 18

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio /di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie POSSIBILITA' DI DECIDERE IN STATUTO o dell'organo sociale competente DA NORMARE o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente, dalle norme del Codice del Terzo Settore .



09/04/2019
BICINCONTRIAMOCI
SULMONA
tel. 347 7825469
info@bicincontriamoci.it
www.bicincontriamoci.it
Antonio Pellicci